

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 22/02/2024

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 23/F/2024

**OGGETTO: CONTRIBUENTI FORFETTARI – COMUNICAZIONE RIDUZIONE
CONTRIBUTO INPS IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che, la legge di stabilità 2016 ha introdotto un **regime contributivo agevolato** che consente una **riduzione del 35% della contribuzione IVS** degli **imprenditori individuali**, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, a beneficio di quegli imprenditori che accedono al **regime forfettario**.

In breve, di seguito si riepiloga tale possibilità concessa dal legislatore:

Soggetti beneficiari	✓ contribuenti in regime forfettario iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti.
	✗ soggetti iscritti all'INPS Gestione Separata;

Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> ✘ soggetti iscritti alle Casse professionali, salvo specifiche disposizioni previste da ciascuna cassa; ✘ over 65 titolari di un trattamento pensionistico presso le gestioni INPS del 50% ✘ collaboratori familiari under 21 di impresa familiare che fruisce del regime agevolato del 3%.
-------------------------	---

Il regime agevolato ha **carattere opzionale** ed è accessibile esclusivamente a domanda da presentare all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno in cui il contribuente intende usufruire del regime agevolato.

NOTA BENE - il termine va rispettato in maniera tassativa, anche qualora lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, in quanto non è ammissibile un differimento automatico al primo giorno lavorativo utile.

La domanda deve essere presentata tramite l'area riservata del sito INPS, Cassetto Previdenziale Artigiani o Commercianti, **area "Domande telematizzate"**, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della legge n. 208/2015.

Nonostante la normativa preveda l'invio della comunicazione ogni anno, l'INPS nella Circolare n.22/2017 ha precisato che i contribuenti già in regime forfettario, che hanno già richiesto la riduzione contributiva in passato, non sono tenuti a presentare la domanda.

Infatti, la comunicazione effettuata negli anni passati resta valida sino a revoca o sino alla perdita dei requisiti di permanenza nel regime agevolato forfettario.

Di seguito sono illustrate le principali casistiche che possono verificarsi.

Le diverse casistiche

Forfettari dal 2023 che intendono beneficiare del regime contributivo agevolato dal 2024	I soggetti che esercitano attività d'impresa in regime forfettario già dal 2023, durante il cui anno contabile non hanno fruito del regime contributivo agevolato, ma intendono iniziare a beneficiarne dal 2024, sono tenuti a compilare il modello telematico messo a disposizione sul sito dell'INPS entro il prossimo 28 febbraio 2024.
---	---

Forfettari dal 2023 che lo scorso anno hanno beneficiato del regime contributivo agevolato	I soggetti forfettari che nel 2023 hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato, qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non vi abbiano presentato rinuncia, possono continuare a beneficiare di tali agevolazioni anche per l'anno 2024.
Soggetti in regime ordinario nel 2023 e in regime forfettario nel 2024	I soggetti che hanno cambiato regime contabile a partire dall'esercizio 2024 passando dal regime ordinario a quello forfettario, se intendono fruire del regime agevolato per l'anno 2024, sono tenuti a presentare la domanda telematica all'interno del cassetto previdenziale entro il 28 febbraio 2024.
Forfettari che hanno intrapreso attività d'impresa dal 2024	I soggetti che dal 2024 hanno intrapreso un'attività d'impresa e presentano i requisiti per l'accesso al regime forfettario, per l'adesione all'agevolazione contributiva sono tenuti a presentare la domanda telematica tramite apposito modello messo a disposizione all'interno del cassetto previdenziale, facendo attenzione all'invio della richiesta in maniera più tempestiva possibile. Non è precisato, infatti, un termine di scadenza per l'invio.

La revoca

I contribuenti con **opzione attiva** a seguito di quanto richiesto negli anni precedenti, laddove non adottino più il regime forfettario nel 2024, oppure, seppure in regime forfettario, intendano tornare a versare i contributi in misura piena – ai fini di un maggior accredito di somme ai fini pensionistici – dovranno comunicare la **revoca** dell'agevolazione, sempre a mezzo comunicazione telematica all'INPS.

Gli effetti della mancata comunicazione della revoca entro il 28 febbraio 2024 sono diversi a seconda del fatto che tale revoca sia obbligatoria o volontaria.

Revoca obbligatoria (perdita regime)	se la dovuta comunicazione non viene effettuata tempestivamente, l'emissione dei contributi avverrà (erroneamente) ancora in misura ridotta, e le minori somme
---	--

	versate verranno richieste in pagamento all'atto dei successivi controlli, maggiorate di sanzioni ed interessi.
Revoca volontaria	l'effetto di una mancata comunicazione della revoca sarà semplicemente quello di versare i contributi ancora in misura ridotta (con conseguente minore accredito ai fini pensionistici), ma ciò non darà luogo a recuperi o sanzioni, posto che si tratta comunque di soggetto che ha titolo a godere del beneficio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci